



COMUNE DI ADRO

PROVINCIA DI BRESCIA

# PIANO GENERALE

## DEGLI

# IMPIANTI PUBBLICITARI

**Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 16.10.2014.**

**Modificato con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 02.04.2015.**

**Modificato con delibera di Giunta Comunale n. 109 del 06.10.2022.**

# **PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

## **PARTE PRIMA**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Quadro normativo di riferimento
- Art. 2 – Oggetto del piano
- Art. 3 – Suddivisione del territorio in zone omogenee

### **TITOLO II**

#### **CAPO I - MEZZI E IMPIANTI PUBBLICITARI**

- Art. 4 – Definizione di mezzo o impianto pubblicitario
- Art. 5 – Localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari
- Art. 6 – Regole generali di installazione
- Art. 7 – Caratteristiche strutturali e materiche
- Art. 8 - Illuminazione
- Art. 9 - Limitazioni
- Art. 10 – Divieti
- Art. 11 – Vincoli culturali e ambientali
- Art. 12 – Targhette di identificazione

#### **CAPO II – INSEGNE DI ESERCIZIO**

- Art. 13 – Definizione di insegna di esercizio
- Art. 14 – Insegna di esercizio frontale
- Art. 15 - Insegna di esercizio a bandiera
- Art. 16 - Insegna di esercizio su palo
- Art. 17 - Insegna di esercizio su tetto
- Art. 18 - Insegna di esercizio a totem
- Art. 19 - Insegna di esercizio su targa
- Art. 20 - Insegna di esercizio su tenda
- Art. 21 - Insegna di esercizio a scritta o altro segno grafico
- Art. 22 - Insegna di esercizio a vetrofania
- Art. 22 Bis - Insegna di esercizio su proprietà comunali

#### **CAPO III – CARTELLI**

- Art. 23 - Definizione di cartello pubblicitario
- Art. 24 - Cartello pubblicitario
- Art. 25 – Ubicazione dei cartelli lungo le strade e le fasce di pertinenza

#### **CAPO IV – STRISCIONI, LOCANDINE E STENDARDI**

- Art. 26 – Definizione di striscione
- Art. 27 – Definizione di locandina
- Art. 28 – Definizione di stendardo 3

#### **CAPO V – SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO**

- Art. 29 – Definizione di segno orizzontale reclamistico

#### **CAPO VI – PREINSEGNE**

- Art. 30 – Definizione di preinsegna  
Art. 31 – Ubicazione delle preinsegne lungo strade e fasce di pertinenza

## **CAPO VII – SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO**

- Art. 32 – Definizione di segnale turistico e di territorio  
Art. 33 – Ubicazione della segnaletica turistica e di territorio, lungo strade e fasce di pertinenza

## **CAPO VIII – SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI**

- Art. 34 – Definizione di segnale di servizio utile  
Art. 35 – Ubicazione della segnaletica di servizio utile.

## **CAPO IX - IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO**

- Art. 36 – Definizione di impianto pubblicitario di servizio

## **CAPO X – IMPIANTI DI PUBBLICITA’ O PROPAGANDA**

- Art. 37 – Definizione di impianto di pubblicità o propaganda

## **CAPO XI – ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE VISIVA**

- Art. 38 – Cartello di cantiere  
Art. 39 – Cartello pubblicitario di cantiere  
Art. 40 – Telo pubblicitario su ponteggio di cantiere  
Art. 41 – Mezzi e impianti pubblicitari nelle stazioni di servizio e nei parcheggi pertinenziali alle stesse.  
Art. 42 – Mezzi e impianti pubblicitari negli spazi verdi .  
Art. 43 - Mezzi e impianti pubblicitari nelle rotatorie  
Art. 44 – Altre forme di comunicazione visiva

## **CAPO XII – DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ FONICA**

- Art. 45 – Pubblicità fonica

## **CAPO XIII – DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON AUTOVEICOLI PUBBLICITARI**

- Art. 46 – Autoveicoli pubblicitari  
Art. 47 – Utilizzo dei veicoli pubblicitari, autorizzazioni, divieti

## **CAPO XIV – DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI**

- Art. 48 – Autorizzazione  
Art. 49 – Sanzioni  
Art. 50 – Disposizioni finali e transitorie.

## **PARTE SECONDA**

### **LOCALIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 - Quadro normativo di riferimento .**

Il piano generale degli impianti e le norme tecniche di attuazione fanno riferimento al seguente quadro normativo:

- a) D.Lgs 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
- b) D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada).
- c) D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 (Imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni).
- d) D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio).
- e) Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l' applicazione dell'imposta pubblicitaria e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera di C.C. n° 4 del 12.01.1995 e modificato con delibere di C.C. n° 83 del 30.12.2005 e n° 71 del 17.12.2009.

#### **Art. 2 – Oggetto del piano.**

Obiettivo del presente piano è quello di inserire armonicamente nel tessuto urbano, nel rispetto e per la tutela e il decoro dell'ambiente e del suo territorio, i mezzi e gli impianti di pubblicità per poter soddisfare le diverse esigenze della comunità, non escluse quelle delle attività produttive e dei servizi, anche locali. A tal fine sono oggetto del piano generale degli impianti pubblicitari:

- la pianificazione del territorio comunale attraverso la suddivisione in diverse zone omogenee e l'individuazione dei tratti viari in cui ammettere, limitare o vietare l'esposizione di mezzi e impianti pubblicitari;
- le norme per la localizzazione, il dimensionamento e l'installazione delle diverse tipologie di mezzi e impianti pubblicitari nelle zone e nelle strade individuate nel piano;
- le modalità di effettuazione di forme di comunicazione visiva o acustica diverse dai mezzi e dagli impianti pubblicitari.

#### **Art. 3 – Suddivisione del territorio in zone omogenee.**

Il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee, considerate significative dal punto di vista del tema trattato, in cui s'individuano la tipologia, le quantità e le modalità di installazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari a seconda della zona. Le zone individuate sono di seguito riportate:

##### *Zona 1*

Comprende i centri storici, i nuclei antichi, i cimiteri, le chiese e gli edifici di interesse storico ed artistico ed i luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali. Per sua natura poco si appresta ad accogliere mezzi e impianti pubblicitari, ovvero altre forme di comunicazione visiva o acustica.

##### *Zona 2*

Comprende i quartieri residenziali caratterizzati dalla presenza di attività commerciale medio-piccola, dei servizi ed i luoghi collettivi connessi a queste realtà. Per sua natura si appresta ad accogliere una limitata quantità di mezzi e impianti pubblicitari, ovvero altre forme di comunicazione visiva o acustica.

##### *Zona 3*

Comprende le aree di produzione commerciale medio-grande, industriale e artigianale, nonché i parcheggi urbani di grandi dimensioni pertinenti a queste attività. Per sua natura può accogliere mezzi e impianti pubblicitari anche di grandi dimensioni, ovvero altre forme di comunicazione visiva o acustica.

#### *Zona 4*

Comprende le zone agricole e gli spazi aperti, il cui carattere paesaggistico non preclude la possibilità di installare mezzi e impianti pubblicitari lungo i margini di esse, soprattutto laddove le stesse siano attraversate da strade di accesso al paese. Lungo le suddette strade è possibile installare mezzi e impianti pubblicitari entro limiti definiti.

La zonizzazione delle aree sopracitate è evidenziata nell'allegata planimetria che fa parte integrante e sostanziale del presente piano.

## **TITOLO II**

### **CAPO I**

#### **MEZZI E IMPIANTI PUBBLICITARI**

##### **Art. 4 – Definizione di mezzo o impianto pubblicitario.**

Si definisce mezzo o impianto pubblicitario qualunque manufatto o struttura, rigida o no, idonea ad evidenziare e promuovere le attività di esercizi commerciali, produttivi o di servizio, ovvero ad esporre messaggi informativi o pubblicitari in genere.

In tale definizione sono comprese insegne d'esercizio, cartelli, striscioni, locandine, stendardi, segni orizzontali reclamistici, preinsegne, impianti pubblicitari di servizio, impianti di pubblicità o propaganda e qualsiasi altra forma di comunicazione visiva diversa dagli autoveicoli, dal segnale turistico di territorio (Art. 134 R.A.), dai segnali che forniscono indicazioni di servizi utili alla guida (Art. 136 R.A. C.d.S.).

##### **Art. 5 – Localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari.**

La possibilità di localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari nelle zone del territorio comunale dipendono dalla tipologia del mezzo. Il presente Piano individua le zone in cui il loro utilizzo è ammesso, con quali modalità e caratteristiche, in relazione a ciascuna specifica tipologia di mezzo o impianto.

##### **Art. 6 – Regole generali di installazione.**

Le caratteristiche strutturali, materiche, geometriche, le dimensioni, il posizionamento, l'altezza dal suolo, le distanze e gli orientamenti rispetto ai vari elementi territoriali, oltre che nel successivo art.7, sono specificati dal presente Piano per ciascuna delle tipologie ammesse.

##### **Art. 7 – Caratteristiche strutturali e materiche.**

I mezzi pubblicitari e le relative strutture di sostegno devono essere progettati e realizzati con materiali non deperibili e di facile manutenzione, nonché messi in opera in modo da resistere alla spinta del vento ed agli altri agenti atmosferici.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'installatore deve rilasciare dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti sopra citati e la regolare esecuzione dell'impianto, per poter ritirare il provvedimento autorizzativo.

I manufatti devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non occulti o alteri la percezione della segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'abbinamento dei colori in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni e in prossimità e in allineamento con impianti semaforici specialmente nell'utilizzo del colore rosso e verde.

## **Art. 8 – Illuminazione.**

I mezzi e gli impianti pubblicitari possono essere illuminati o no, in relazione alle varie tipologie specificate di seguito, ovvero possono essere:

- a) illuminati per luce diretta: con sorgente luminosa interna quali cassonetti luminosi, filamenti neon, ecc.
- b) illuminati per luce indiretta: con sorgente luminosa esterna, la quale può essere frontale o riflessa dal supporto retrostante
- c) non illuminati

Le sorgenti luminose non devono provocare abbagliamento; inoltre, va adottata particolare cautela nell'uso di sorgenti luminose verdi e rosse, al fine di non ingenerare confusione con la segnaletica luminosa, specialmente in prossimità delle intersezioni e degli impianti semaforici.

Le sorgenti luminose devono essere conformi a quanto disposto dalla L.R. 27/02/2000 n.17 e al relativo regolamento di attuazione, anche per quanto concerne la riduzione dell'intensità luminosa nelle ore notturne.

## **Art. 9 – Limitazioni.**

Le dimensioni, la forma, i colori, il disegno e l'ubicazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari seguono le seguenti limitazioni, ai sensi dell'art.23 del vigente Codice della Strada:

- a) non devono ingenerare confusione, riproducendone i colori o le forme, con la segnaletica stradale, rendendone difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia;
- b) non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada con particolare riferimento a immagini in movimento con luci abbaglianti, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
- c) non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide
- d) non devono essere rifrangenti, né produrre abbagliamento
- e) non possono essere posizionati sulle isole di traffico né sulle intersezioni canalizzate, fatte salve le deroghe contenute nel presente regolamento
- f) non possono essere posizionati in luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici o monumentali se non previo nulla osta dell'autorità competente in materia.

Altre o diverse limitazioni relative alla pubblicità o propaganda vengono, nel caso, indicate nei successivi specifici articoli.

Sono altresì valide le limitazioni previste all'art.7, commi da 1 a 6, del regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta pubblicitaria e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera di C.C. n° 4 del 12.01.1995 e modificato con delibere di C.C. n° 83 del 30.12.2005 e n° 71 del 17.12.2009.

## **Art. 10 – Divieti.**

Il posizionamento di mezzi e impianti pubblicitari lungo le strade, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del vigente Regolamento di attuazione del Codice della strada:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo il lato interno delle curve e sull'area delimitata dalla corda tracciata tra i due punti di tangenza, fatta eccezione per le insegne d'esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, con pendenza superiore a 45° se non corredato da calcoli e progetto specifico.
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) Sui ponti e sottoponti non ferroviari.
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;

Altri o diversi divieti inerenti a particolari forme di pubblicità o propaganda vengono, nel caso, indicate nei successivi specifici articoli.

Per progettazioni specifiche di particolari mezzi o impianti pubblicitari all'interno del centro abitato, la cui installazione provveda a ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, il Comune si riserva la facoltà di deroga così come previsto dall'art.23, comma 6, del vigente Codice della Strada e dall'art.51, comma 4, del vigente Regolamento di attuazione del Codice della strada.

#### **Art. 11 - Vincoli culturali e ambientali.**

Ai sensi degli articoli 50 e 157 del D.Lgs n. 490/99 è fatto divieto di installare mezzi o impianti pubblicitari nelle zone di vincolo, istituito con le procedure e nelle forme di legge a tutela delle bellezze naturali culturali ed ambientali, se non previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela sulla compatibilità della collocazione del manufatto con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici e dei luoghi soggetti a tutela.

#### **Art. 12 - Targhette di identificazione.**

Su ogni mezzo o impianto pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, dovrà essere saldamente apposta, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica fissata in posizione facilmente accessibile, sulla quale dovranno essere riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare del provvedimento autorizzativo
- c) numero, data dell'autorizzazione ed estremi dell'eventuale nulla osta rilasciato da altri enti interessati;
- d) data di scadenza del provvedimento autorizzativo (gg/mm/aa)
- e) se Provinciale indicazione della Strada (*SP n° ...*), progressiva chilometrica del punto di installazione (*Prog. km ... + ...*) e lato stradale (*dx / sx*).

Per i mezzi o impianti pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione delle targhette metalliche, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile su targhette adesive.

La targhetta di cui al comma precedente dovrà essere sostituita dal titolare ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati oppure sia stata danneggiata o manomessa.

Nel caso in cui si accerti la mancanza della targa, l'Amministrazione è tenuta ad informare il soggetto interessato dando tempo 15 gg per il ripristino prima di emanare la sanzione.

Non essendo obbligatoria l'esposizione della targa sulle insegne di esercizio, deve essere tenuta a disposizione all'interno dell'esercizio stesso, copia del provvedimento autorizzativo rilasciato dall'amministrazione concedente.

## CAPO II

### INSEGNE DI ESERCIZIO

#### **Art. 13 - Definizione di insegna di esercizio.**

Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da simboli o da marchi realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, atta all'individuazione della sede dell'attività stessa. Sono da ritenersi pertinenze accessorie dell'attività anche i piazzali e i parcheggi non di proprietà, purché connessi all'attività stessa.

Le insegne di esercizio sono classificate a seconda della tipologia in:

- a) **insegna di esercizio frontale**: si definisce di tipo "frontale", l'insegna di esercizio realizzata tramite manufatto bidimensionale posta in aderenza alla parete dell'edificio in cui si svolge l'attività;
- b) **insegna di esercizio a bandiera**: si definisce di tipo "a bandiera", l'insegna d'esercizio realizzata tramite manufatto tridimensionale posta perpendicolarmente alla parete dell'edificio in cui si svolge l'attività;
- c) **insegna di esercizio su palo**: si definisce di tipo "su palo", l'insegna di esercizio realizzata tramite manufatto tridimensionale, anche plurifacciale, sollevata dal suolo e supportata da pali di sostegno vincolati al terreno pertinenziale in cui si svolge l'attività;
- d) **insegna di esercizio su tetto**: si definisce di tipo "su tetto" l'insegna di esercizio realizzata tramite manufatto tridimensionale posizionata su struttura autoportante, vincolata alla copertura dell'edificio in cui si svolge l'attività;
- e) **insegna di esercizio a totem**: si definisce di tipo "a totem", l'insegna d'esercizio realizzata su manufatto tridimensionale multi facciale, con struttura di sostegno indipendente, vincolata al suolo del terreno pertinenziale in cui si svolge l'attività;
- f) **insegna di esercizio su targa**: si definisce di tipo "su targa" l'insegna di esercizio realizzata con manufatto bidimensionale finalizzato alla individuazione di attività professionali, installato in aderenza alla parete dell'edificio in cui si svolge l'attività;
- g) **insegna di esercizio su tenda**: si definisce di tipo "su tenda" l'insegna di esercizio realizzata tramite scritta su tenda parasole realizzata con qualsiasi materiale privo di rigidità propria, supportato da una struttura vincolata alla facciata dell'edificio in cui si svolge l'attività;
- h) **insegna di esercizio a scritta o altro segno grafico**: si definisce di tipo "a scritta o altro segno grafico" l'insegna di esercizio realizzata tramite decorazione cromatica murale sulla parete dell'edificio in cui si svolge l'attività;
- i) **insegna di esercizio a vetrofania**: si definisce di tipo "a vetrofania" l'insegna di esercizio realizzata tramite apposizione di messaggio realizzato con manufatti adesivi, posti in aderenza alle superfici vetrate di vetrine, porte e finestre dell'edificio in cui si svolge l'attività;

#### **Art. 14 - Insegna di esercizio frontale.**



I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:

SPORGENZA DALLA FACCIATA: non superiore ai cm. 15 per altezze inferiori o uguali a mt. 2,5 dal suolo  
non superiore ai cm. 24 per altezze superiori a mt. 2,5 ed inferiori od uguali a mt. 4,00 dal suolo

SUPERFICIE	<b>all'interno e all'esterno del centro abitato:</b> <i>zona 1</i> - ogni singola insegna frontale può essere posizionata sopra la porta di ingresso pertanto l'insegna potrà avere identica larghezza della porta e altezza non superiore a mt 0,50, nel caso esista un vano sopra luce vetrato, l'insegna potrà essere collocata all'interno dello stesso e avere le stesse dimensioni. <i>zona 2</i> - la superficie di ogni singola insegna frontale non può superare la superficie di mq.4 , ad eccezione dei casi in cui venga posizionata nella fascia del vano sopra luce: in quest'ultimo caso la singola insegna dovrà avere identica superficie. <i>zona 3</i> - la superficie di ogni singola insegna frontale non può superare la superficie di mq. 20. <b>all'esterno del centro abitato:</b> <i>zona 4</i> - la superficie di ogni singola insegna frontale non può superare la superficie di mq. 20 per superfici di facciata non eccedenti i mq. 100, con possibilità di incremento della superficie nella misura del 10% per ogni mq. 100 di superficie della facciata eccedenti i primi e, comunque, fino al limite massimo di mq. 30
ILLUMINAZIONE	ammessa sia per luce diretta che per luce indiretta, salvo quanto successivamente predisposto per i nuclei antichi e per gli edifici sottoposti a vincoli

In ogni caso, per forma e per collocazione, le insegne frontali non devono alterare l'equilibrio delle linee orizzontali e verticali che compongono la facciata dell'edificio e non devono occultare elementi architettonici come inferriate, rostri, fregi, decori e similari.

Nella zona 1, sugli edifici sottoposti a vincolo e nei nuclei antichi, le insegne frontali devono essere di particolare pregio e fattura e possono essere installate solo nella fascia sopra luce, da predisporre o esistente: se luminose sono preferibili insegne illuminate per luce indiretta.

#### **Art. 15 – Insegna di esercizio a bandiera.**

I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:

SPORGENZA DALLA FACCIATA: 1/10 della larghezza stradale e comunque non superiore a cm. 150.

DISTANZE	Dalle facciate degli edifici: non inferiore ai cm. 100 dalla proiezione verticale del cordolo del marciapiede, se esistente: non inferiore ai cm. 30 diversamente.
ALTEZZE DAL SUOLO DEL BORDO INFERIORE	nelle strade prive di marciapiede non inferiore a mt.4,50; nelle strade con marciapiedi e negli spazi pedonali non inferiore a mt. 3,00 per insegne con sporgenze comprese tra cm. 1 e cm. 30; nelle strade con marciapiedi e negli spazi pedonali non inferiore a mt. 3,50 per insegne con sporgenze superiori a cm.30.
ALTEZZA DEL BORDO SUPERIORE	non inferiore a mt. 2,00 dalla massima sporgenza dell'intradosso della gronda del fabbricato sede dell'attività.
SUPERFICIE	<b>all'interno e all'esterno del centro abitato:</b> zona 1 - ogni singola insegna a bandiera non può superare la superficie di mq. 1,5 per ogni singola facciata zone 2 e 3 - ogni singola insegna a bandiera non può superare la superficie di mq. 3,00 per ogni singola facciata  <b>all'esterno del centro abitato:</b> zona 4 - ogni singola insegna a bandiera non può superare la superficie di mq. 6,00 per ogni singola facciata
ILLUMINAZIONE	ammessa, sia per luce diretta che per luce indiretta, salvo quanto successivamente predisposto per la zona 1, per i nuclei antichi e per gli edifici sottoposti a vincoli.

Nella zona 1, sugli edifici sottoposti a vincolo e nei nuclei antichi, le insegne a bandiera devono essere compatibili con il contesto in cui si inseriscono ed essere particolarmente curate nei materiali, nella forma e nei colori. E' privilegiato l'uso di ferro, ottone, rame, bronzo, pietra, legno ed altri materiali tradizionali: se luminose sono preferibili insegne illuminate da luce indiretta. Soluzioni diverse saranno valutate dal Comune in relazione al caso specifico.

#### **Art. 16 - Insegna di esercizio su palo.**

I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:

SUPERFICIE	<b>all'interno e all'esterno del centro abitato:</b>  zona 1 –ammessa per le dimensioni massime di cm. 100 per cm. 70. zona 2 – la collocazione di insegna su palo, anche plurifacciale, è ammessa esclusivamente su area
------------	--

	<p>pertinenziale privata e la proiezione al suolo non deve insistere su area pubblica: ogni singola insegna su palo non può superare la superficie di mq 1,5 per ogni singola facciata</p> <p>zona 3 - la collocazione di insegna su palo, anche plurifacciale, è ammessa esclusivamente su area pertinenziale accessoria all'attività: ogni singola insegna su palo non può superare la superficie di mq 10 per ogni singola facciata</p> <p><b>all'esterno del centro abitato:</b></p> <p>zona 4 - la collocazione di insegna su palo, anche plurifacciale, è ammessa esclusivamente su area pertinenziale accessoria all'attività: ogni singola insegna su palo non può superare la superficie di mq. 12 per ogni singola facciata</p>
SUPPORTI	strutture metalliche vincolate al suolo.
ALTEZZE DAL SUOLO DEL BORDO INFERIORE	l'altezza dal suolo del bordo inferiore dell'insegna su palo è soggetta a valutazione da parte del Comune per ogni caso specifico.
ALTEZZA DAL SUOLO DEL BORDO SUPERIORE	non inferiore a mt.1,00 della massima sporgenza dell'intradosso della gronda del fabbricato sede dell'attività.
ILLUMINAZIONE	ammessa sia per luce diretta che per luce indiretta.

Nel caso di complessi commerciali, artigianali e industriali, sono preferibili strutture che raggruppino più insegne su palo, purché riferite esclusivamente ad attività esercitate in loco.

**Art. 17 - Insegna di esercizio su tetto.**

I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:

SUPERFICIE	<p><b>all'interno e all'esterno del centro abitato:</b></p> <p>zone 1 e 2 – non è ammessa la collocazione di insegna su tetto</p> <p>zona 3 - la collocazione di insegna su tetto è ammessa purché l'ingombro sia proporzionato ai volumi degli edifici su cui è collocata e, in ogni caso, non superi in lunghezza orizzontale il limite del 60% della lunghezza della facciata dell'edificio ospitante e in altezza verticale il limite del 15% dell'altezza totale dell'edificio ospitante.</p> <p><b>all'esterno del centro abitato:</b></p> <p>zona 4 - la collocazione di insegna su tetto è ammessa purché la superficie di ogni singola insegna su tetto non superi la superficie di mq. 20 per superfici di facciata non eccedenti i 100 mq., con possibilità di incremento della superficie nella misura del 10% per ogni 100 mq. di superficie della facciata eccedenti i primi e, comunque, fino al limite massimo di mq. 30</p>
SUPPORTI	strutture metalliche vincolate alla copertura.
ILLUMINAZIONE	ammessa sia per luce diretta che per luce indiretta.

**Art. 18 - Insegna di esercizio a totem.**

I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:

SUPERFICIE	<p><b>all'interno e all'esterno del centro abitato:</b></p> <p>zona 1 – non è ammessa la collocazione di insegna a totem</p> <p>zona 2 – la collocazione di insegna a totem, è ammessa esclusivamente su area pertinenziale privata e la proiezione al suolo non deve insistere su area pubblica: ogni singola insegna a totem non può superare la superficie di mq. 8,00 per ogni singola facciata</p> <p>zona 3 - la collocazione di insegna a totem, è ammessa esclusivamente su area pertinenziale accessoria dell'attività: ogni singola insegna a totem non può superare la superficie di mq.18,00 per ogni singola facciata</p> <p><b>all'esterno del centro abitato:</b></p>
------------	--

	zona 4 - la collocazione di insegna a totem è ammessa esclusivamente su area pertinenziale accessoria all'attività: ogni singola insegna a totem non può superare la superficie di mq. 18,00 per ogni singola facciata
SUPPORTI	strutture metalliche vincolate al suolo.
ALTEZZE DAL SUOLO DEL BORDO INFERIORE	l'altezza dal suolo del bordo inferiore dell'insegna su palo è soggetta a valutazione da parte del Comune per ogni caso specifico.
ALTEZZA DEL BORDO SUPERIORE	non inferiore a mt. 1,00 della massima sporgenza dell'intradosso della gronda del fabbricato sede dell'attività.
ILLUMINAZIONE	ammessa sia per luce diretta che per luce indiretta.

Nel caso di complessi commerciali, artigianali e industriali, sono preferibili strutture che raggruppino più messaggi pubblicitari su un'unica insegna a totem, purché riferite esclusivamente ad attività esercitate in loco.

**Art. 19 – Insegna di esercizio su targa.**

I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:

SPORGENZA DALLA FACCIATA	non superiore ai cm. 4
--------------------------	------------------------

SUPERFICIE	<b>all'interno e all'esterno del centro abitato:</b> zone 1, 2, 3 e 4 - ogni singola insegna su targa è ammessa sulle superfici murate laterali degli ingressi delle sedi di attività professionali, con esclusione di particolari decorazioni di facciata o su colonnati adiacenti, e per la superficie massima di cmq. 1.200
ILLUMINAZIONE	non ammessa

L'insegna di esercizio su targa non deve contenere messaggi pubblicitari, ma unicamente il nominativo del professionista o dello studio professionale, con eventuali titoli di studio, orari di apertura, numeri telefonici e altre indicazioni simili.

Non sono ammesse targhe poste perpendicolarmente alla superficie su cui vengono installate ed in caso di presenza di due o più targhe di medesima ubicazione è necessaria l'uniformità di dimensioni, materiale e colori.

#### **Art. 20 – Insegna di esercizio su tenda.**

I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:

SPORGENZA DALLA FACCIATA	la distanza minima, se in presenza di marciapiede, tra il margine inferiore della tenda nella sua massima estensione e il cordolo del marciapiede non potrà essere inferiore a cm. 40 in assenza di marciapiede, dovrà essere valutata caso per caso la possibilità di installazione e relativa dimensione a garanzia della sicurezza stradale e della viabilità.
ALTEZZA DAL SUOLO	il margine inferiore della struttura o della tenda nella sua massima estensione non potrà essere inferiore a mt.2,20
COLLOCAZIONE E DIMENSIONI	<b>all'interno e all'esterno del centro abitato:</b> zona 1 e 2 - ogni singola tenda prospettante sul suolo pubblico può essere collocata sopra le vetrine, le finestre e le porte di sedi di attività e non può superare, in larghezza, la misura stessa di ogni singola vetrina, finestra o porta sopra la quale viene posizionata: eventuali iscrizioni o altri segni grafici non possono superare, nel loro sviluppo complessivo, il 30% dell'intera superficie della tenda zona 3 – ogni singola tenda prospettante sul suolo pubblico può essere collocata sopra le vetrine, le finestre e le porte di sedi di attività e non può eccedere, in larghezza, oltre i margini esterni delle vetrine o delle finestre o delle porte sopra le quali

	<p>viene posizionata: eventuali iscrizioni o altri segni grafici non possono superare, nel loro sviluppo complessivo, il 35% dell'intera superficie della tenda</p> <p><b>all'esterno del centro abitato:</b>  zona 4 - ogni singola tenda prospettante sul suolo pubblico può essere collocata sopra le vetrine, le finestre e le porte di sedi di attività e non può eccedere, in larghezza, oltre i margini esterni delle vetrine o delle finestre o delle porte sopra le quali viene posizionata: eventuali iscrizioni o altri segni grafici non possono superare, nel loro sviluppo complessivo, il 50% dell'intera superficie della tenda.</p>
ILLUMINAZIONE	ammessa per luce indiretta

Le tende possono essere fisse o retrattili e devono essere prive di sostegni verticali fissati al suolo: nelle strade prive di marciapiedi, nelle zone pedonali e nelle strade di limitata larghezza le tende sono ammesse solo di tipo retrattile, ovvero che possano essere immediatamente ritratte nell'eventualità di passaggio di mezzi autorizzati o di soccorso.

Nella zona 1 e 2, le tende devono essere compatibili con il contesto in cui si inseriscono ed essere particolarmente curate nei materiali, nella forma e nei colori e saranno valutate dal Comune caso per caso e solo in seguito a progettazione specifica.

**Art. 21 – Insegna di esercizio a scritta o altro segno grafico.**

I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:

SUPERFICIE	<p><b>all'interno e all'esterno del centro abitato:</b>  zona 1 e 2 - la superficie di ogni singola scritta o altro segno grafico non può superare la superficie di mq. 3,00 ed, in ogni caso, non può eccedere, in larghezza, oltre i margini esterni delle vetrine o delle finestre o delle porte sopra le quali viene posizionata.</p> <p>zona 3 - la superficie di ogni singola scritta o altro segno grafico non può superare la superficie di mq. 20 per superfici di facciata non eccedenti i mq. 100, con possibilità di incremento della superficie nella misura del 10% per ogni mq. 100 di superficie della facciata eccedenti i primi e, comunque, fino al limite max di mq. 30</p> <p><b>all'esterno del centro abitato:</b>  zona 4 - la superficie di ogni singola scritta o altro segno grafico non può superare la superficie di mq. 20 . per superfici di facciata non eccedenti i mq.100, con possibilità di incremento della superficie nella misura del 10% per ogni mq.100 di superficie della facciata eccedenti i primi e, comunque, fino al limite max di mq.30</p>
------------	--

ILLUMINAZIONE	ammessa per luce indiretta.
---------------	-----------------------------

In ogni caso, per forma e per collocazione, le scritte o altri segni grafici non devono alterare l'equilibrio delle linee orizzontali e verticali che compongono la facciata dell'edificio e non devono interessare elementi architettonici come inferriate, rostri, fregi, decori e similari.

Nelle zone 1 e 2, sugli edifici sottoposti a vincolo e nei nuclei antichi, le scritte o altri segni grafici devono essere compatibili con il contesto in cui si inseriscono ed essere particolarmente curate nella forma e nei colori e saranno valutate dal Comune caso per caso e solo in seguito a progettazione specifica.

### **Art. 22 – Insegna di esercizio a vetrofania.**

I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:

SUPERFICIE	<p><b>all'interno e all'esterno del centro abitato:</b></p> <p>zona 1 - ogni singola vetrofania può essere posizionata solo sulle vetrate delle vetrine, delle finestre e delle porte di sedi di attività e non possono superare le dimensioni di mq. 6,00 per ciascuna vetrina, finestra o porta sopra la quale sono collocate.</p> <p>zona 2 - ogni singola vetrofania può essere posizionata solo sulle vetrate delle vetrine, delle finestre e delle porte di sedi di attività e non possono superare le dimensioni di mq.10,00 per ciascuna vetrina, finestra o porta sopra la quale sono collocate.</p> <p>zona 3 - ogni singola vetrofania può essere posizionata solo sulle vetrate delle vetrine, delle finestre e delle porte di sedi di attività e non possono superare le dimensioni di mq.10,00 per ciascuna vetrina, finestra o porta sopra la quale sono collocate.</p> <p><b>all'esterno del centro abitato:</b></p> <p>zona 4 - ogni singola vetrofania può essere posizionata solo sulle vetrate delle vetrine, delle finestre e delle porte di sedi di attività e non possono superare le dimensioni di ciascuna vetrina, finestra o porta sopra la quale sono collocate.</p>
------------	--

Nella zona 1, sugli edifici sottoposti a vincolo e nei nuclei antichi, le vetrofanie devono essere compatibili con il contesto in cui si inseriscono ed essere particolarmente curate nella forma e nei colori.

### **Art. 22 Bis - Insegna di esercizio su proprietà comunali**

Per le insegne d'esercizio collocate presso impianti o stabili di proprietà Comunali di notevoli dimensioni gestiti e/o affidati ad attività/privati/associazioni o altro le misure delle insegne d'esercizio potranno essere derogate in conseguenza di progettazione dettagliata e specifica fermo restando le prescrizioni autorizzative a norma del C.d.S.



### CAPO III

#### CARTELLI E INSEGNE PUBBLICITARIE

##### Art. 23 – Definizione di cartello pubblicitario.

Si definisce cartello pubblicitario quel manufatto bidimensionale, mono o bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno a terra con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi.

Rientrano in questa fattispecie anche i cartelli pubblicitari costituiti da manufatti a messaggio variabile, tramite rotazione interna, verticale o orizzontale, del messaggio stesso.

##### Art. 24 – Cartello pubblicitario.

I requisiti geometrici ammessi e le limitazioni particolari per l'installazione sono i seguenti:

SAGOMA	regolare riconducibile alle comuni figure geometriche piane quali il rettangolo e il quadrato.
SUPERFICIE	<b>all'interno e all'esterno del centro abitato:</b> zona 1 – non ammessa zona 2 – zona 3 - la collocazione di cartello pubblicitario, anche bifacciale, è ammessa purché di dimensioni non superiori a mq.3,00 di superficie per ogni singola facciata se non addossato ad edificio e non superiore a mq.18,00 di superficie per la singola facciata se addossato a parete di edificio preesistente, nelle aree di parcheggio o in posizioni autorizzabili a discrezione dell'amministrazione, sulla base di un progetto proposto dal richiedente, nel rispetto dei limiti e dei divieti stabiliti dal presente regolamento. <b>all'esterno del centro abitato:</b> zona 4 - la collocazione di cartello pubblicitario, anche bifacciale, è ammessa purché di dimensioni non superiori a mq. 6,00 di superficie per ogni singola facciata.
ALTEZZA DAL SUOLO	il bordo inferiore del cartello posto in opera, all'interno o all'esterno del centro abitato, deve essere ad una quota non inferiore a mt.2,00 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente ed a una quota non inferiore a mt. 2,20 se in presenza di marciapiede.
SUPPORTI	strutture metalliche vincolate al suolo o a pareti esistenti

ILLUMINAZIONE	non consentita
---------------	----------------

**Inoltre lungo le strade, Provinciali (centro abitato) e comunali, di accesso al paese a prescindere dalla zona di competenza, l'installazione di cartelli pubblicitari nei seguenti tratti è limitata e regolamentata come segue:**

- Vietata l'installazione all'interno di piste ciclabili.
- Via San. Pancrazio, via Capriolo, via Zocco e via Marconi (SP17), via Nespolo e via Per Erbusco: 2 m. dal margine della carreggiata, 50 m. dalle intersezioni, 50 m. dalla segnaletica stradale verticale, 50 m. tra ogni cartello pubblicitario.
- Via Sole delle Alpi (SPXI): 2 m. dal margine della carreggiata, vietato sui marciapiedi, 50 m. prima dei segnali stradali di pericolo.
- Via Provinciale (SPXII)- nel tratto ricompreso tra via T. Dosso Oriane e via Laveni: 2 m. dal margine della carreggiata, 50 m. dalle intersezioni, 50 m. dalla segnaletica stradale verticale, 50 m. tra ogni cartello pubblicitario.

L'installazione di cartelli pubblicitari nel territorio comunale deve tenere conto di quanto stabilito nel presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, prediligendo l'installazione di gruppi omogenei lungo le strade abilitate all'installazione, ove per gruppo omogeneo si intende un insieme di manufatti che rispettino i seguenti criteri:

- a) identica altezza minima dal suolo
- b) identica distanza dal ciglio stradale
- c) identiche dimensioni (base per altezza)
- d) identica tipologia del supporto

#### **Art. 25 - Ubicazione dei cartelli lungo le strade e le fasce di pertinenza.**

La collocazione dei cartelli sul resto del territorio comunale, dove ne è consentita l'installazione, è autorizzata ed effettuata nel rispetto delle seguenti distanze minime da applicarsi nel senso delle singole direttrici di marcia, intendendo per tale la banchina del lato di percorrenza:

##### **1. Interno centro abitato o tratti di strada extraurbana con limite di velocità permanente inferiore o uguale a 50 km/h**

- a) non inferiore a mt. 1,5 dal limite della carreggiata per le strade di tipo D, E e F, così classificate dall'art. 2, comma 2, del vigente Codice della Strada.
- b) non inferiore a mt. 25 da altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, impianti semaforici dalle intersezioni stradali.
- c) non inferiore a mt. 30 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni stradali.
- d) non inferiore a mt. 100 dagli imbocchi delle gallerie.

##### **2. Esterno centro abitato**

- a) non inferiore a mt. 100 da altri cartelli e mezzi pubblicitari.
- b) non inferiore a mt. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione.
- c) non inferiore a mt. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione.
- d) non inferiore a mt. 150 prima dei segnali di indicazione.
- e) non inferiore a mt. 100 dopo i segnali di indicazione.
- f) non inferiore a mt. 100 dal punto di tangenza delle curve planimetriche di raggio inferiore a 2,50 m.
- g) non inferiore a mt. 250 prima delle intersezioni stradali.
- h) non inferiore a mt. 100 dopo le intersezioni stradali.
- i) non inferiore a mt. 200 dagli imbocchi delle gallerie.

E' vietata la collocazione di cartelli pubblicitari a messaggio variabile.

## CAPO IV

### STRISCIONI, LOCANDINE E STENDARDI

#### Art. 26 – Definizione di striscione.

Si definisce striscione un manufatto bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa, sostenuto da cavi opportunamente dimensionati, situato trasversalmente su vie o piazze.

I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:

SUPERFICIE	<b>all'interno e all'esterno del centro abitato:</b> zona 1 e 2 – è ammessa la collocazione di striscione parallelo o trasversale alla strada o alla piazza con dimensioni massime di mt. 7 di base per mt.1 di altezza, esclusivamente per la promozione di attività culturali, sportive, ricreative, filantropiche, sindacali e di categoria zona 3 – è ammessa la collocazione di striscione parallelo o trasversale alla strada o alla piazza con dimensioni massime di mt. 7 di base per mt.1 di altezza, anche per la promozione di particolari eventi commerciali <b>all'esterno del centro abitato:</b> zona 4 - non ammessa.
SUPPORTI	i cavi di sostegno devono essere opportunamente dimensionati al sostegno del manufatto e, in ogni caso, non possono essere affrancati ai lampioni della pubblica illuminazione.
ALTEZZE DAL SUOLO DEL BORDO INFERIORE	l'altezza dal suolo del bordo inferiore dello striscione posizionato trasversalmente sopra strade o piazze nelle quali è consentita la viabilità non può essere inferiore a mt. 5,20 dal piano viabile stesso.
ILLUMINAZIONE	non ammessa

Lo striscione è da considerarsi un mezzo pubblicitario temporaneo e il periodo di esposizione non può superare i tre mesi; l'installazione può essere effettuata non prima di quindici giorni dall'inizio della manifestazione o dell'evento e la sua rimozione deve avvenire entro le ventiquattro ore dalla fine della manifestazione o dell'evento pubblicizzato.

Il Comune si riserva la facoltà di derogare a quanto sopra previsto, per l'esposizione di propri striscioni promozionali di manifestazioni organizzate o patrocinate dallo stesso, aventi particolare rilevanza sociale o culturale.

Nelle zone 1 e 2 lo striscione può riportare uno spazio con l'indicazione dei nominativi, dei loghi o dei marchi di privati che sponsorizzano, ovvero degli enti che patrocinano la manifestazione stessa: tale spazio non può, in ogni caso, essere superiore al 25% dell'intera superficie dello striscione.

## Art. 27 – Definizione di locandina.

Si definisce locandina un manufatto bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di superficie d'appoggio.

Può essere esposto in aderenza a sostegno rigido: nel caso costituisce il cosiddetto cavalletto e deve essere fissata ad un punto che ne garantisca la stabilità.

I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:

SUPERFICIE	<b>all'interno e all'esterno del centro abitato:</b> zona 1 e 2 – è ammessa la collocazione di locandina o cavalletto con dimensioni massime di mt. 1 di base per mt.1,4 di altezza, sostegno escluso, esclusivamente per la promozione di attività culturali, sportive, ricreative, filantropiche, sindacali e di categoria zona 3 – è ammessa la collocazione di locandina o cavalletto con dimensioni massime di mt. 1,00 di base per mt.1,40 di altezza, sostegno escluso, anche per la promozione di particolari eventi commerciali <b>all'esterno del centro abitato:</b> zona 4 - è ammessa la collocazione di locandina o cavalletto con dimensioni massime di mt. 1,00 di base per mt.1,40 di altezza, sostegno escluso, anche per la promozione di particolari eventi commerciali.
SUPPORTI	il manufatto di sostegno deve essere opportunamente dimensionato al sostegno della locandina.
ILLUMINAZIONE	non ammessa.

La locandina è da considerarsi un mezzo pubblicitario temporaneo e il periodo di esposizione non può superare i 30 giorni; l'installazione può essere effettuata non prima di quindici giorni dall'inizio della manifestazione o dell'evento e la sua rimozione deve avvenire entro le ventiquattro ore dalla fine della manifestazione o dell'evento pubblicitario.

Il Comune si riserva la facoltà di derogare a quanto sopra previsto, per l'esposizione di proprie locandine promozionali di manifestazioni organizzate o patrocinate dallo stesso, aventi particolare rilevanza sociale o culturale.

Nelle zone 1 e 2 la locandina può riportare uno spazio con l'indicazione dei nominativi, dei loghi o dei marchi di privati che sponsorizzano, ovvero degli enti che patrocinano la manifestazione stessa: tale spazio non può, in ogni caso, essere superiore al 15% dell'intera superficie della locandina.

Limitatamente ai cavalletti si precisa che gli stessi debbono rispettare le prescrizioni e le distanze minime previste per i cartelli pubblicitari di cui al precedente art. 25, considerando il gruppo omogeneo di cavalletti come unico mezzo pubblicitario, essendo privi di distanze minime fra di loro: di conseguenza la distanza minima prima e dopo altri cartelli pubblicitari non può essere inferiore a mt.10 all'interno del centro abitato, mt. 30 sulle strade fuori dal centro abitato con limite di velocità di km/h 70 e mt. 45 sulle strade fuori dal centro abitato con limite di velocità di km/h 90.

## Art. 28 – Definizione di stendardo.

Si definisce stendardo un manufatto bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa, sostenuto superiormente o lateralmente per un suo lato da apposita struttura a palo opportunamente dimensionata. Per similitudine viene così definito il gonfalone, riportante messaggio pubblicitario. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:

SUPERFICIE	<b>all'interno e all'esterno del centro abitato:</b> zona 1 e 2 – è ammessa la collocazione di stendardo o gonfalone con dimensioni massime di mt. 1 di base per mt.1,4 di altezza, sostegno escluso, esclusivamente per la promozione di attività culturali, sportive, ricreative, filantropiche, sindacali e di categoria. zona 3 – è ammessa la collocazione di stendardo o gonfalone con dimensioni massime di mt. 1,00 di base per mt. 3 di altezza, sostegno escluso, anche per la promozione di particolari eventi commerciali 20 <b>all'esterno del centro abitato:</b> zona 4 - è ammessa la collocazione di stendardo o gonfalone con dimensioni massime di mq. 6 di superficie, sostegno escluso, anche per la promozione di particolari eventi commerciali
SUPPORTI	il manufatto di sostegno deve essere opportunamente dimensionato al sostegno dello stendardo o del gonfalone.
ILLUMINAZIONE	non ammessa.

Lo stendardo o il gonfalone è da considerarsi un mezzo pubblicitario temporaneo e il periodo di esposizione non può superare i 30 giorni; l'installazione può essere effettuata non prima di quindici giorni dall'inizio della manifestazione o dell'evento e la sua rimozione deve avvenire entro le ventiquattro ore dalla fine della manifestazione o dell'evento pubblicizzato.

Il Comune si riserva la facoltà di derogare a quanto sopra previsto, per l'esposizione di propri stendardi o gonfaloni promozionali di manifestazioni organizzate o patrocinate dallo stesso, aventi particolare rilevanza sociale o culturale.

Nelle zone 1 e 2 lo stendardo o il gonfalone può riportare uno spazio con l'indicazione dei nominativi, dei loghi o dei marchi di privati che sponsorizzano, ovvero degli enti che patrocinano la manifestazione stessa: tale spazio non può, in ogni caso, essere superiore al 15% dell'intera superficie dello stendardo o del gonfalone.

## CAPO V

### SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

#### Art. 29 – Definizione di segno orizzontale reclamistico.

Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Non sono ammessi nel territorio comunale, salvo che in occasione di manifestazione sportive di rilevanza nazionale e su progettazione specifica: nel caso possono essere collocati quarantotto ore prima e devono essere rimossi entro le ventiquattro ore successive del termine della manifestazione sportiva.

L'utilizzo dei materiali decorativi deve garantire la sicurezza stradale non diminuendo l'aderenza dei veicoli al manto stradale.

## CAPO VI

### PREINSEGNE

#### Art. 30 – Definizione di preinsegna.

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede in cui si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede, entro un raggio di 5 Km.

I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:

SAGOMA	rettangolare con, o meno, la freccia direzionale all'interno
SUPERFICIE	<b>all'interno e all'esterno del centro abitato</b> zone 1, 2, 3 e 4 - ammessa nella dimensione di mt.1,25 di base per mt.0,25 di altezza.
COLORI	il colore, a valutazione dell'ufficio, non deve confondersi con la segnaletica direzionale.
ALTEZZA DAL SUOLO	il margine inferiore della preinsegna non può essere inferiore a mt. 1,50 e non può essere inferiore a mt. 2,10 in presenza di viabilità pedonale: il margine superiore non può essere superiore a mt. 5
SUPPORTI	strutture metalliche vincolate al suolo

ILLUMINAZIONE	non ammessa, così come non ammessa è la catarifrangenza
---------------	---

Un'unica struttura di sostegno può raggruppare un numero massimo di sei preinsegne, a condizione che le stesse abbiano medesime dimensioni e siano riferite ad attività diverse: in questo caso la prima preinsegna deve essere posizionata all'altezza massima consentita e le successive a scalare.

### **Art. 31 - Ubicazione delle preinsegne lungo le strade e le fasce di pertinenza.**

La collocazione di preinsegne sul territorio comunale, dove ne è consentita l'installazione, è autorizzata ed effettuata nel rispetto delle seguenti distanze minime da applicarsi nel senso delle singole direttrici di marcia, intendendo per tale la banchina del lato di percorrenza:

Vedi disposti dell'Art. 79 Art. 126 e Art. 51 commi 2 e 4 del Regolamento Attuazione del Codice della Strada

In deroga al punto a), in presenza di ostacoli fissi già esistenti a distanza inferiore a mt. 3 dalla carreggiata, è ammesso il posizionamento in allineamento con questi ultimi

L'installazione delle preinsegne è subordinata alla distanza di avvistamento dei segnali verticali di indicazione, pericolo e prescrizione.

Poichè tale distanza cambia al variare della velocità di percorrenza del tratto stradale interessato, si fornisce una tabella per le tre velocità più comunemente imposte, precisando che per velocità diverse si dovrà adattare eventualmente il metodo della interposizione lineare.

## **UBICAZIONE PREINSEGNE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA**

### **CAPO VII**

#### **SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO**

### **Art. 32 – Definizione di segnale turistico e di territorio.**

Si definisce segnale turistico e di territorio, la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata a fornire agli utenti della strada informazione sull'itinerario da seguire per raggiungere la singola attività industriale, artigianale, commerciale e alberghiera.

I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:

SAGOMA	<b>all'interno del centro abitato</b> è ammessa solo la sagoma rettangolare con freccia di indicazione inserita tabella II 13/a e 13/b. R.A. Cod. Str. <b>all'esterno del centro abitato</b> è ammessa solo a forma di freccia tabella II 14/a e 14/b R.A. Cod.Str.
SUPERFICIE	<b>all'interno e all'esterno del centro abitato</b> zona 1,2,3 e 4 – ammessa solo nella dimensione di mt.1,25 di base per mt.0,25 di altezza

COLORI	<p>per le attività industriali, artigianali e commerciali fondo nero opaco con scritte gialle (come da figura II 297 art.134 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – DPR 16/12/1992 n°495): è ammessa la riproduzione grafica propria delle parole e dei simboli, nell'apposito spazio, che contraddistinguono il logotipo dell'attività segnalata</p> <p>per le attività alberghiere e ricettive similari fondo bianco con scritte nere e simbolo circoscritto da quadrato marrone (come da figura II 301 art.134 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – DPR 16/12/1992 n°495): è ammessa la riproduzione grafica propria delle parole che contraddistinguono il logotipo dell'attività segnalata.</p>
ALTEZZA DAL SUOLO	<p>il margine inferiore del segnale non può essere inferiore a mt. 1,00 in mancanza di marciapiede e non può essere inferiore a mt.2,10 in presenza di marciapiede: il margine superiore non può essere superiore a mt 3,50</p>
SUPPORTI	<p>strutture metalliche vincolate al suolo</p>
ILLUMINAZIONE	<p>obbligatoria la catarifrangenza - in ogni caso deve essere assicurata identica percettività sia di giorno che di notte</p>

Un'unica struttura di sostegno può raggruppare un numero massimo di sei segnaletiche direzionali di attività, a condizione che le stesse abbiano medesime dimensioni e siano riferite ad attività diverse: in questo caso la prima segnaletica direzionale di attività deve essere posizionata all'altezza massima consentita e le successive a scalare.

Non è consentita la collocazione di nuova struttura contenente segnaletica direzionale di attività, se non dopo l'avvenuto completamento di quella già esistente nella medesima ubicazione: in questo caso può essere collocata una seconda struttura adiacente, sempre con il limite massimo di sei segnali direzionali di attività.

### **Art. 33 - Ubicazione dei segnali turistici e di territorio lungo le strade e le fasce di pertinenza.**

La collocazione dei segnali turistici e di territorio sul territorio comunale, ove ne è consentita l'installazione, è effettuata secondo i seguenti principi.

La collocazione è autorizzata ed effettuata nel rispetto dei seguenti requisiti da applicarsi nel senso delle singole direttrici di marcia, intendendo per tale la banchina del lato di percorrenza:

- a) di congruenza, nel senso che la qualità e la quantità deve essere adeguata alla situazione stradale in modo da consentirne la corretta percezione
- b) di coerenza, nel senso che a medesimo itinerario debbono corrispondere medesime indicazioni
- c) di omogeneità, nel senso che sul medesimo itinerario debbono essere realizzate con la stessa grafica, simbologia, colori e distanza di leggibilità.



- d) devono essere installate in prossimità delle intersezioni stradali purché indichino effettivamente la direzione necessaria al fine del raggiungimento dell'attività segnalata e sempre che sia comprovata la necessità di un percorso di avvicinamento.
- e) non siano collocate fuori dai centri abitati a distanza superiore ai km. 10 dal luogo di insediamento dell'attività segnalata. (Dentro i centri abitati la distanza massima è a discrezione dell'amministrazione comunale).
- f) siano collocate in posizione autonoma rispetto alla segnaletica stradale esistente e, fuori dal centro abitato, solo in prossimità delle intersezioni della strada di diretto accesso all'attività segnalata nello spazio compreso entro i mt. 50 dall'intersezione stessa.
- g) non devono compromettere la sicurezza della circolazione e non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali stradali di pericolo, prescrizione e indicazione.
- h) devono essere disposte con orientamento tale da essere visibili dalla corrente di traffico alla quale sono dirette.
- i) devono rispettare gli altri limiti e divieti imposti dagli artt. 9 e 10 del presente regolamento, nonché dalle norme del Codice della Strada.

## **CAPO VIII**

### **SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI**

#### **Art. 34 - Definizione di segnale di servizio utile**

Segnale verticale atto a informare che nelle immediate vicinanze vi è un punto che fornisce servizi specifici all'utente della strada fra quelli specificati dall'Ar136 vengono presi in particolare considerazione nella stesura del presente regolamento (poiché sono quelli più richiesti ai fornitori di servizi di pubblicità esterna) Quelli previsti dall'Art.136 del Regolamento di Attuazione ai commi 3 – 5 – 8 – 13 – 14.  
Manufatto monofacciale di forma rettangolare utilizzabile nelle misure previste dalla tabella II 7 e II 8 titolo II del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

#### **Art. 35 – Ubicazione della segnaletica di servizio utile**

Possono essere installati fuori e dentro i centri abitati e nelle immediate vicinanze (1000/2000 metri esempio) prima del servizio segnalato.  
Non sono soggetti ad alcuna limitazione di distanza da segnali o mezzi pubblicitari.  
Per la distanza dalla carreggiata si utilizza quella prevista per i segnali verticali.

## **CAPO IX**

### **IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO**

#### **Art. 36 – Definizione di impianto pubblicitario di servizio.**

Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (paline fermata autobus, pensiline fermata autobus, transenna parapetonale, cestino rifiuti, panchina, orologio, pannello planimetrico e simili) recante uno o più spazi pubblicitari, che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.  
Il Comune si riserva la valutazione preventiva sull'effettiva utilità pubblica: in caso positivo saranno prese in considerazione solo progettazioni specifiche che individuino, oltre che la tipologia dei singoli manufatti, anche la loro collocazione su tutto il territorio comunale.

## **CAPO X**

### **IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA**

## **Art. 37 – Definizione di impianto di pubblicità o propaganda.**

Si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti.

Appartengono a tale definizione gli impianti destinati alle affissioni pubbliche e private a seconda che la proprietà sia del Comune o di privati, atti al supporto di manifesti cartacei o di altro materiale privo di rigidità propria.

I primi vengono meglio identificati con la definizione di “impianti destinati alle pubbliche affissioni”: i secondi con la definizione “impianti destinati alle affissioni dirette”.

### **1. Impianti destinati alle pubbliche affissioni**

Sono manufatti bidimensionali, mono o bifacciali, aventi una struttura di sostegno fissata al suolo o ancorata ad edificazioni preesistenti, installato stabilmente come supporto per l'esposizione di manifesti cartacei o di altro materiale privo di rigidità propria.

Costituiscono patrimonio del Comune e della comunità: servono a garantire ai cittadini, tramite il servizio delle pubbliche affissioni di cui al regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, la propria libertà costituzionale di espressione, anche commerciale, di religione e di fede politica.

Per la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché per le modalità di utilizzo del servizio pubbliche affissioni, si rimanda al regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Il Comune, avvalendosi delle facoltà di deroga previste dall'art.23 comma 6 del nuovo Codice della Strada, individua all'interno del centro abitato l'ubicazione, il collocamento, le dimensioni e la destinazione d'uso degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, con particolare riguardo alle esigenze dell'amministrazione e dell'utenza.

### **2. Impianti destinati alle affissioni dirette.**

Sono manufatti bidimensionali, mono o bifacciali, aventi una struttura di sostegno fissata al suolo o ancorata ad edificazioni preesistenti, installato stabilmente come supporto per l'esposizione di manifesti cartacei o di altro materiale privo di rigidità propria effettuata direttamente dal privato.

Il presente articolo viene regolamentato e definito in modo specifico nella PARTE II del presente Piano.

## **CAPO XI**

### **ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE VISIVA**

#### **Art. 38 – Cartello di cantiere.**

Si definisce cartello di cantiere il manufatto bidimensionale, monofacciale, collocato nei pressi dell'ingresso del cantiere di lavoro in aderenza allo steccato delimitante il cantiere stesso, ovvero collocato nei pressi dell'ingresso del cantiere di lavoro su propri pali di sostegno ancorati internamente ed in aderenza allo steccato di cantiere, ovvero collocato nei pressi dell'ingresso del cantiere di lavoro direttamente sull'edificio oggetto del cantiere o nei pressi dell'ingresso del cantiere di lavoro sul ponteggio dell'edificio oggetto di cantiere.

La sua esposizione è obbligatoria e deve, nel suo contenuto, riportare tutti i dati relativi al committente, all'impresa costruttrice, al direttore dei lavori e quant'altro previsto dalla normativa vigente.

Deve avere sagoma rettangolare e la sua superficie non può essere inferiore a mt.1,20 x mt.0,70: purché siano rispettate tali dimensioni esso può essere integrato al cartello pubblicitario di cantiere di cui al successivo art.39

#### **Art. 39 - Cartello pubblicitario di cantiere.**

Si definisce cartello pubblicitario di cantiere il manufatto bidimensionale, monofacciale, collocato in aderenza allo steccato delimitante il cantiere di lavoro, ovvero su propri pali di sostegno ancorati internamente ed in aderenza allo steccato del cantiere di lavoro, ovvero collocato direttamente sull'edificio oggetto del cantiere di lavoro, sul ponteggio dell'edificio oggetto del cantiere di lavoro o nell'area di pertinenza del cantiere di lavoro.

Esso è finalizzato all'esposizione di messaggi pubblicitari inerenti le ditte impegnate nel cantiere, delle ditte impegnate nelle installazioni di impianti nel cantiere o delle ditte impegnate nella compravendita o nella locazione dell'edificio oggetto del cantiere.

I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:

SAGOMA	Rettangolare
SUPERFICIE	<b>all'interno e all'esterno del centro abitato</b> zona 1 e 2 – ammessa di superficie non superiore a mq. 6 zona 3 – ammessa di superficie non superiore a mq. 18 <b>all'esterno del centro abitato</b> zona 4 - ammessa di superficie non superiore a mq. 18
CARATTERISTICHE MATERICHE	ammesso in materiale rigido ammesso in materiale privo di rigidità propria, tipo pvc o similari, purché posto in aderenza alla struttura di sostegno e ancorato ad essa in totale sicurezza, assicurando che il manufatto sia sottratto all'azione del vento
ALTEZZA DAL SUOLO	il margine inferiore del cartello pubblicitario di cantiere non può essere inferiore a mt. 1,00, se esposto in aderenza allo steccato, ovvero a mt.1,80 se esposto su altre strutture
SUPPORTI	strutture metalliche vincolate al suolo
ILLUMINAZIONE	ammessa unicamente per luce indiretta

Nella zona 1, sugli edifici sottoposti a vincolo e nei nuclei antichi, i cartelli pubblicitari di cantiere sono soggetti comunque a valutazione, da parte del Comune, in ordine al caso specifico: essi dovranno esser compatibili con il contesto urbano in cui si inseriscono ed essere particolarmente curate nei materiali, nella forma e nei colori.

La durata di esposizione dei cartelli pubblicitari di cantiere è limitata alla durata del cantiere stesso: essi devono essere rimossi contestualmente al cantiere oggetto dei lavori.

#### **Art. 40 – Telo pubblicitario su ponteggio di cantiere.**

Si definisce telo pubblicitario su ponteggio di cantiere il manufatto bidimensionale, monofacciale e privo di rigidità propria, collocato in aderenza al ponteggio di un cantiere edile, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari di attività, prodotti o servizi non direttamente interessati al cantiere oggetto dei lavori.

I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:

SAGOMA	Rettangolare
SUPERFICIE	<p><b>all'interno e all'esterno del centro abitato</b>            zone 1 e 2 – ammessa di superficie non superiore al 25% per ogni facciata del fronte di appoggio del ponteggio; la restante superficie può essere occupata solo con la riproduzione della facciata dell'edificio retrostante</p> <p>zone 3 – ammessa di superficie non superiore al 50% per ogni facciata del fronte di appoggio del ponteggio; la restante superficie può essere occupata solo con la riproduzione della facciata dell'edificio retrostante</p> <p><b>all'esterno del centro abitato</b>            zona 4 - ammessa di superficie non superiore al 75% per ogni facciata del fronte di appoggio del ponteggio; la restante superficie può essere occupata solo con la riproduzione della facciata dell'edificio retrostante</p>
CARATTERISTICHE MATERICHE	ammesso in materiale privo di rigidità propria, tipo pvc o similari, purché posto in aderenza alla struttura di sostegno e ancorato ad essa in totale sicurezza, assicurando che il manufatto sia sottratto all'azione del vento
ALTEZZA DAL SUOLO	il margine inferiore del telo pubblicitario su ponteggio di cantiere non può essere inferiore a mt. 3,00 e il margine superiore non può superare l'altezza totale del ponteggio stesso
SUPPORTI	strutture metallica costituita dal ponteggio ovvero proprio telaio di sostegno opportunamente dimensionato e vincolato in aderenza e in elevazione al ponteggio stesso
ILLUMINAZIONE	ammessa unicamente per luce indiretta

Nella zona 1, sugli edifici sottoposti a vincolo e nei nuclei antichi, i teli pubblicitari su ponteggio di cantiere sono soggetti comunque a valutazione, da parte del Comune, in ordine al caso specifico: essi dovranno esser compatibili con il contesto urbano in cui si inseriscono ed essere particolarmente curate nei materiali, nella forma e nei colori.

La durata di esposizione dei teli pubblicitari su ponteggio di cantiere è limitata alla durata del cantiere stesso: essi devono essere rimossi contestualmente al cantiere oggetto dei lavori.

**Art. 41 - Mezzi e impianti pubblicitari nelle stazioni di servizio e nei parcheggi pertinenziali alle stesse.**

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio ad esse pertinenziali, all'interno o all'esterno del centro abitato, possono essere collocati mezzi e impianti pubblicitari, ivi comprese le insegne di esercizio, purché la superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e delle aree di parcheggio stesse: da tale computo sono esclusi i mezzi e gli impianti pubblicitari attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

I mezzi pubblicitari e gli impianti pubblicitari non possono essere collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi: in ogni modo non devono occultare la visibilità di accesso ed uscita dall'area di servizio.

Il Comune si riserva la valutazione del rilascio di provvedimento autorizzativo, solo in conseguenza di progettazione specifica e dettagliata.

**Art. 42 – Mezzi e impianti pubblicitari negli spazi verdi.**

All'interno del centro abitato o nelle proprietà comunali all'esterno del centro abitato, il Comune può consentire l'esposizione di mezzi e impianti pubblicitari negli spazi verdi delle aiuole pubbliche e nelle rotatorie a privati che, tramite apposita convenzione o rapporto di sponsorizzazione, realizzino e curino la manutenzione del verde pubblico, anche con l'ausilio di terzi interessati.

Nel caso è ammessa l'esposizione di manufatti in numero massimo di quattro, di superficie cadauno non superiore a mt.1,00 di base per cm.0,70 di altezza, recanti messaggio pubblicitario "verde a cura di.." riconducibile alla ditta privata soggetto della convenzione: tale superficie, a giudizio del Comune, può essere ridotta o adattata proporzionalmente al contesto in cui i manufatti vengono inseriti.

I manufatti debbono essere collocati ad una distanza minima dal bordo esterno dello spazio verde tale da garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed inoltre non devono ingenerare confusione o distrazione alla circolazione stradale

Il Comune si riserva la possibilità di collocare negli spazi verdi delle aiuole pubbliche e nelle rotatorie, indipendentemente da quanto sopra previsto, propri mezzi o impianti pubblicitari a carattere temporaneo per la promozione di manifestazioni organizzate o patrocinate dallo stesso, aventi particolare rilevanza sociale o culturale.

**Art. 43 – Mezzi e impianti pubblicitari nelle rotatorie**

Non è consentita l'installazione di impianti pubblicitari nelle rotatorie ad esclusione di quanto previsto nel precedente articolo 42 .

**Art. 44 – Altre forme di comunicazione visiva.**

Per altre e diverse forme di comunicazione visiva non già comprese e non definite nel presente Piano Generale degli impianti pubblicitari, l'eventuale loro possibilità di collocazione sul territorio comunale sarà valutata in base a progettazione dettagliata e specifica.

## CAPO XII

### DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' FONICA

**Art. 45 - Pubblicità fonica.**

Per l'effettuazione della pubblicità fonica, effettuata mediante sorgente mobile o fissa, valgono le regole stabilite dal vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Laddove consentita non deve comunque superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal DPCM del 1 marzo 1991.

Per la pubblicità fonica in occasione di consultazioni elettorali o referendarie si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della Legge 24 aprile 1975, n°130: se effettuata solo nel territorio comunale deve essere espressamente autorizzata dal Sindaco.

Il Comune si riserva la facoltà di limitare o ampliare i limiti di orario previsti dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, così come di escluderla anche in determinate zone, in occasione di particolari eventi di carattere sociale, politico o ricreativo.

### **CAPO XIII**

#### **DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AUTOVEICOLI PUBBLICITARI**

##### **Art. 46 – Autoveicoli pubblicitari .**

La pubblicità effettuata tramite la sosta di autoveicoli pubblicitari del tipo “a vela”, è consentita, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, all'interno del centro abitato e solo nelle aree di parcheggio pubbliche e private delle zone 2 e 3, o nelle posizioni autorizzate su richiesta; non può essere luminosa per fonte propria diretta o indiretta.

Gli autoveicoli a ciò adibiti devono:

- a) non avere massa a pieno carico superiore a q.li 35
- b) essere immatricolati ai sensi dell'art.203, comma 2, lett.q del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada
- c) essere di proprietà o nella disponibilità per acquisto con patto di riservato dominio, locazione finanziaria o locazione senza conducente, di ditte che effettuano attività imprenditoriale di pubblicità e che siano iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA titolari di licenza di autonoleggio senza conducente.
- d) avere la struttura di sostegno del messaggio pubblicitario realizzata con supporti mono o bifacciali saldamente ancorati al veicolo e posti in posizione parallela al senso di marcia
- e) avere la superficie massima di mq. 18 per lato e le singole dimensioni lineari non possono essere superiori a mt. 6 di base per mt. 3 di altezza.

Qualora gli autoveicoli pubblicitari sostino nello stesso punto per un periodo superiore alle quarantotto ore, si assimilano ad un impianto pubblicitario fisso di propaganda, quindi soggetto all'ottenimento di apposito provvedimento autorizzativo e alla collocazione nel rispetto delle distanze minime stabilite dal precedente art. 25.

##### **Art. 47 – Utilizzo dei veicoli pubblicitari, autorizzazioni, divieti.**

All'interno del centro abitato è consentita la sosta solo nei punti previsti dal precedente articolo per un periodo non superiore alle 48 ore.

Per periodi superiori è necessario ottenere l'autorizzazione alla sosta rilasciata dal comando di Polizia Locale con le procedure e nei tempi in uso per rilasciare le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico.

### **CAPO XIV**

#### **SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 48 – Autorizzazioni**

Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992 N. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista.

Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli e altri mezzi pubblicitari nel centro abitato è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente

proprietario della strada, qualora la stessa non sia di proprietà comunale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.

Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda all'ufficio protocollo del Comune in duplice copia, allegando:

- 1) Dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- 2) Bozzetto o fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni e del materiale con il quale viene realizzato e installato;
- 3) Planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo;
- 4) Nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;
- 5) Ricevuta versamento diritti di segreteria.

Per installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola attestazione.

Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta acquisendo direttamente i pareri tecnici alle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, fatta salva l'applicazione dell'imposta di pubblicità.

E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nella zona 1 o in zone soggette a vincoli particolari.

Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli e altri mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato lungo strade provinciali è di competenza dell'ente proprietario della strada, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285.

L'autorizzazione è rilasciata per il periodo di anni tre, rinnovabile a seguito di istanza da presentare entro 60 giorni dalla scadenza.

#### **Art. 49 – Sanzioni.**

Chiunque viola le disposizioni del presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è soggetto alle sanzioni previste dal vigente regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

#### **Art. 50 – Disposizioni finali e transitorie.**

Per tutto quanto non previsto dal presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari si applicano, per quanto compatibili, le norme vigenti in materia ed in particolare il nuovo Codice della Strada (D.Lgs del 30 aprile 1992, n.285) e del relativo Regolamento di Esecuzione (DPR 16 dicembre 1992, n.495).

I mezzi e gli impianti pubblicitari installati sulla base di provvedimenti autorizzativi in essere all'entrata in vigore del presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati e riordinati alla scadenza di ogni rispettiva autorizzazione,

Il Comune si riserva la facoltà, per giustificati motivi di pubblico interesse e di decoro cittadino, di affidare a privati la gestione, la collocazione e la manutenzione di determinate tipologie di mezzi e/o impianti pubblicitari.

Il Comune potrà installare discrezionalmente, nel rispetto del presente Piano e del C.d.S., delle bacheche informative cartacee o video nel territorio Comunale.

## **PARTE SECONDA**

### **LOCALIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

Visti gli art.i n° 13 c. 2 e n° 15 del regolamento comunale della pubblicità e delle affissioni e dell'applicazione dell'imposta pubblicitaria e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera di C.C. n° 4 del 12.01.1995 e modificato con delibere di C.C. n° 83 del 30.12.2005 e n° 71 del 17.12.2009.  
Visto l'art. 37 del presente Piano degli impianti pubblicitari.  
Con la presente si determinano e si individuano, come specificato nei seguenti allegati "A" e "B" che fanno parte integrante e sostanziale del Piano, le postazioni dove è consentito affiggere i manifesti pubblicitari.  
Le dimensioni dei manifesti sono quelle previste dal regolamento.